

## DELIBERA N. 85/10/CSP

**Ordinanza ingiunzione alla società Telemontegiove s.r.l. (esercitante l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale Lazio tv) per la violazione dell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177**

### L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 aprile 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 153/09/DICAM/PROC. 2066/ZD - datato 09 dicembre 2009 e notificato in data 17 dicembre 2009, con il quale è stata contestata alla società Telemontegiove S.r.l., esercitante l'emittente televisiva locale Lazio TV, con sede in Terracina (LT), al viale delle Industrie n. 52, la violazione della disposizione contenuta nell'art. 38, comma 5, d.lgs. 177 del 2005, in quanto, riguardo alla programmazione televisiva diffusa in data 20 maggio 2009, come da relazione (prot. n. 86340) pervenuta in data 18 novembre 2009, stesa dalla Guardia di Finanza – Comando Nucleo Speciale per la radiodiffusione e per l'editoria, la concessionaria TELEMONTGIOVE S.r.l. “ [...] *ha superato il tempo massimo di trasmissione oraria dedicato alla pubblicità, di cui al comma 5 del medesimo art. 38, pari al 25% di ogni ora di programmazione*”; in particolare, la Guardia di Finanza ha segnalato che, relativamente alla fasce orarie 0.00.00 – 1.00.00, 7.00.00 - 8.00.00, 8.00.00 – 9.00.00, 12.00.00 – 13.00.00, 13.00.00 – 14.00.00, 14.00.00 – 15.00.00, 15.00.00 – 16.00.00, 18.00.00 – 19.00.00, 19.00.00 – 20.00.00 e 22.00.00 -23.00.00, l'affollamento pubblicitario è stato pari al 50,00%, al 29, 86%, al 43,58%, al 45,56%, al 27,39%, al 28,94%, al 29,83%, al 51,19%, al 33,97% e al 36,31%;

RILEVATO che la parte nel presentare, in data 22 marzo 2010 (prot. n. 17410), le proprie giustificazioni in ordine ai fatti contestati, ha precisato che *“la percentuale oraria di affollamento pubblicitario sia errata sotto un duplice ordine di considerazioni”*;

- a) *“nella stessa, infatti, non viene indicata la misura percentuale afferente le offerte dirette al pubblico. In tal caso, infatti, ai sensi dell’art. 38, comma 7, D.Lgs. n. 208/2005 il limite di affollamento pubblicitario complessivo è portato al 40 per cento”*;
- b) inoltre, in forza del comma 10 del medesimo articolo di legge *“non sono stati tenuti in considerazione i messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti ed associazioni di categoria [...]”*;
- c) la parte invoca l’applicazione dell’art. 4 della legge 689/81, che prevede *“l’esclusione della responsabilità dell’agente nel caso in cui il fatto sia stato commesso in stato di necessità”*, in quanto il superamento del limite di affollamento pubblicitario sarebbe avvenuto *“in pochissime circostanze e per pochi minuti”* e, per di più, determinato dalla *“grave crisi economica che sta attanagliando il nostro Paese”*, che ha portato le emittente televisiva ad aumentare la raccolta pubblicitaria, al fine di *“mantenere il proprio organico ed il proprio personale”*.

In conclusione, la parte chiede l’archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, ovvero, in via subordinata, l’applicazione del minimo edittale della sanzione;

CONSIDERATO che, quanto eccepito dalla parte, non può essere accolto, in quanto:

- riguardo al punto a) delle eccezioni sollevate dalla parte, la relazione stesa dalla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e per l’Editoria e il conseguente atto di contestazione sopra menzionati investono l’accertamento della violazione della disposizione contenuta nell’art. 38, comma 5, del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 relativamente alla sola pubblicità, ossia agli spot / c.d pubblicità tabellare e alle telepromozioni; tra l’altro, a suffragare la non comprensione delle televendite nel calcolo dell’affollamento pubblicitario in questione, rileva la diversità strutturale-sostanziale degli spot / c.d pubblicità tabellare e delle telepromozioni rispetto alle televendite, il cui elemento qualificante, l’offerta diretta al pubblico trasmessa attraverso il mezzo televisivo allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi compresi i beni immobili e le obbligazioni, ai sensi dell’art. 2, punto z), d.lgs. 177/05 e dell’art. 1, comma 1, lett. e), delibera 538/01/CSP, difetta tanto negli spot appena menzionati che nelle telepromozioni (forma di pubblicità consistente nell’esibizione di prodotti, nella presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi effettuata dall’emittente televisiva, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi prestati o esibiti, ai sensi dell’art. 2, punto aa), d.lgs. 177/05 e dell’art. 1, comma 1, lett. f), delibera n. 538/01/CSP); inoltre è la stessa delibera. 538/01/CSP a contenere, già, nella propria intestazione una netta distinzione fra la categoria della pubblicità e la tipologia specifica delle televendite, risultando, infatti, intitolata *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”*; infine, viene in rilievo l’eterogeneità delle modalità attraverso cui è possibile perseguire il fine promozionale proprio della pubblicità e cioè mediante messaggi di contenuto persuasivo-informativo;
- riguardo alla circostanza eccepita dalla parte di cui al punto b) -*“non sono stati tenuti in considerazione i messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti ed associazioni di categoria [...]”* è la Guardia di Finanza stessa precisare che *“ai fini del computo dell’affollamento pubblicitario irradiato, non sono stati presi in considerazione i messaggi di pubblica utilità trasmessi allo scopo di sensibilizzazione l’opinione pubblica relativamente ad argomenti di interesse sociale, le informazioni e comunicazioni istituzionali, gli annunci di autopromozione”*;
- riguardo alla circostanza eccepita dalla parte di cui al punto c), in ordine ad un’eventuale applicazione dell’art. 4 della legge 689/81, in tema di sanzioni amministrative, l’esimente

dello stato di necessità, secondo la previsione dell'art. 4 l. n. 689 del 1981, postula una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, che non può essere ravvisata nell'esigenza di evitare un danno meramente economico, trattandosi, nel caso di specie, "*la grave crisi economica*", di un evento prevedibile e quindi tale da consentire un'adeguata programmazione (cfr. Cassazione civile, sez. II, 09 gennaio 2008, n. 228. Cass. civ., sez. 1, sent. 10 gennaio 2005, n. 287; cass. civ., sez. 1, sent. 12 maggio 1999, n. 4710); inoltre, quantunque il superamento del limite di affollamento pubblicitario sia avvenuto "*in pochissime circostanze e per pochi minuti*", tuttavia si fa presente che la natura obiettiva dell'illecito commesso, la violazione del disposto contenuto nell'art. 38, comma 5 citato, riguarda il comportamento posto in essere dall'emittente televisiva e non l'evento occasionale;

- la società concessionaria, infine, è tenuta a dotarsi, comunque, di un'organizzazione interna tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui la concessione si riferisce;

RILEVATO che, pertanto, si riscontra da parte della società Telemontegiove S.r.l., esercente l'emittente televisiva locale Lazio TV, il superamento dei limiti posti alla trasmissione di messaggi pubblicitari dall'art. 38, comma 5, del d.lgs. 177/05, oltre ogni ragionevole tolleranza, in data 20 maggio 2009;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentantatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00, al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, tenuto conto delle circostanze della violazione consistente nella trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi in ambito locale per una durata complessiva superiore al limite orario percentuale non conforme alle vigenti disposizioni;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00) pari a euro 1.033,00 ((milletrantatre/00) per ciascuna violazione rilevata ( n. 10 corrispondenti alla programmazione di pubblicità nelle dieci fasce orarie rilevate nella giornata del 20 maggio 2009) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 38, comma 5, d.lgs. 177/05;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

#### ORDINA

alla società Telemontegiove S.r.l., esercente l'emittente televisiva locale Lazio TV, con sede in Terracina (LT), al viale delle Industrie n. 52 di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

#### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 85/10/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 85/10/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, 28 aprile 2010

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola